

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1531)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(TAVILANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1961

### Modificazione delle norme legislative che in atto disciplinano l'investimento e dei fondi di riserva degli Istituti di credito fondiario

ONOREVOLI SENATORI. — La vigente legislazione disciplina in maniera non uniforme la materia dell'investimento dei fondi di riserva degli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario, e precisamente:

a) per tutti gli istituti, sia che abbiano emissione limitata sia che abbiano emissione illimitata di cartelle, il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, stabilisce che il « fondo di riserva » debba essere impiegato in titoli emessi o garantiti dallo Stato e in cartelle fondiarie « non emesse dallo stesso istituto » mentre per il « fondo di previdenza » (destinato a coprire le eventuali perdite di esercizio) è previsto l'impiego anche in conto corrente fruttifero presso l'Istituto di emissione;

b) per il solo Istituto italiano di credito fondiario, invece, vigono disposizioni più ampie, in quanto il predetto testo unico stabili-

sce che il « fondo di riserva » e il « capitale di garanzia » possano essere investiti in uno dei seguenti modi:

mutui fondiari fatti in contanti e senza corrispondente emissione di cartelle;  
contanti in cassa;  
titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;  
cartelle fondiarie emesse da altri istituti di credito fondiario;  
proprie cartelle fondiarie;  
cartelle di credito agrario.

Gli istituti di credito fondiario hanno perciò prospettato l'opportunità di un assetto uniforme della materia e, con l'occasione, di norme che lasciano agli istituti stessi una maggiore elasticità nell'investimento dei propri fondi di riserva.

Sembra equo assicurare agli istituti di credito fondiario, in questa materia, una uniformità di trattamento, attraverso la estensione a tutti delle norme particolari in vigore attualmente — e senza che si siano mai pre-

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sentati inconvenienti — per il solo Istituto italiano di credito fondiario, con qualche ulteriore opportuno allargamento, come ad esempio, la possibilità di conti correnti con l'Istituto di emissione o con quelle aziende di credito con le quali gli istituti intrattengono rapporti di corrispondenza per il servizio di collocamento delle proprie cartelle, ed anche l'investimento in beni immobili al di fuori dei casi già previsti (per la collocazione degli uffici e per assicurare un credito preesistente), limitatamente, per altro, ad un

importo pari alla metà degli utili di bilancio che vengono annualmente passati a riserva; e ciò con effetto dal bilancio in corso al momento della entrata in vigore della nuova norma, restando così salvo l'ammontare degli investimenti in atto del fondo di riserva.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 22 novembre 1960, ha espresso sull'argomento parere favorevole.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

I fondi di riserva degli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario devono essere impiegati nei seguenti modi:

- mutui fondiari fatti in contanti e senza corrispondente emissione di cartelle;
- contanti in cassa;
- titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
- cartelle fondiarie emesse da altri istituti di credito fondiario;
- cartelle fondiarie di propria emissione;
- cartelle di credito agrario;
- conti correnti con l'Istituto di emissione o con quelle aziende di credito con le quali gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario intrattengono rapporti di cor-

rispondenza per il servizio di collocamento delle proprie cartelle.

Rimane fermo, limitatamente al capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, il disposto dell'articolo 83 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646.

## Art. 2.

All'articolo 74 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, è aggiunto un nuovo comma del seguente tenore:

« Gli istituti stessi, peraltro, dietro autorizzazione dell'Organo di vigilanza, possono acquistare immobili per importi non eccedenti la metà degli utili di bilancio che vengono passati a riserva, con decorrenza dal bilancio in corso al momento della entrata in vigore della presente norma. »